



Firenze, 12 gennaio 2017

Al Presidente del Consiglio regionale
SEDE

Proposta di legge regionale

Disposizioni regionali sul reddito di cittadinanza

SOMMARIO

Preambolo

- Art. 1 - Oggetto e finalità
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Istituzione del reddito di cittadinanza e piano di azione individuale
- Art. 4 - Requisiti di accesso
- Art. 5 - Domanda di accesso al reddito di cittadinanza
- Art. 6 - Erogazione e durata
- Art. 7 - Obblighi
- Art. 8 - Cause di decadenza
- Art. 9 - Monitoraggio del rispetto del PAI
- Art. 10 - Regolamento regionale
- Art. 11 - Clausola valutativa
- Art. 12 - Norma finanziaria
- Art. 13 - Entrata in vigore

Preambolo

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

Visti gli articoli 1, 2, 3, 4, 38 e 117, terzo comma della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere a) e n) dello Statuto;



Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE));

Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);

Visto il Decreto interministeriale del 26 maggio 2016 (Determinazione dei criteri per la individuazione dei titolari della carta sociale)

Considerato quanto segue:

1. La crisi economica attuale che sta investendo l'Italia non deve essere considerata un fenomeno contingente, ma sistemico e strutturale che, nel 2015, ha messo in condizione di povertà assoluta circa il 7,6 per cento della popolazione residente e in condizione di povertà relativa il 13,7 per cento. L'Italia è risultato il paese dell'Eurozona che è cresciuto più lentamente, con un prodotto interno lordo pro-capite diminuito del 10,4 per cento nell'ultimo decennio, e in conseguenza il nostro paese ha raggiunto tassi di disoccupazione, soprattutto giovanile, tra i più alti in Europa;

2. Nella Regione Toscana, secondo i dati dell'Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana e i dati riportati nel Profilo sociale regionale per l'anno 2015 dell'Osservatorio sociale regionale, nel 2015 circa 54 mila nuclei familiari, ossia 139 mila persone, pari al 3,7 per cento della popolazione residente, hanno vissuto in condizione di povertà assoluta, mentre sono 84 mila le famiglie in povertà relativa, ossia 216 mila persone, pari al 5,7 per cento della popolazione residente, e 204 mila quelle in condizione di deprivazione, ossia 525 mila, pari al 14 per cento della popolazione residente; su 3.752.654 residenti in Toscana, il 17 per cento della popolazione tra i diciotto e i sessantacinque anni ha un reddito sotto i 10.000 euro e la disoccupazione giovanile tra i diciotto e i ventinove anni è del 26 per cento; utilizzando come parametro un indicatore della



situazione economica equivalente, per nucleo familiare, pari alla soglia di 6.500 la stima della povertà in Toscana identifica 155.000 nuclei familiari, ossia 398.000 persone, pari al 10,6 per cento della popolazione residente;

3. Fin dalla raccomandazione 92/441/CEE del Consiglio del 24 giugno 1992, in cui si definiscono i criteri comuni in materia di risorse e prestazioni sufficienti nei sistemi di protezione sociale, la Comunità, poi Unione, europea ha esortato gli Stati membri a dotarsi di adeguati sistemi di protezione sociale, ribadendo il diritto basilare di ogni persona di disporre di un'assistenza sociale e di risorse sufficienti per vivere in modo dignitoso;

4. La comunicazione della Commissione europea del 3 marzo 2010, intitolata Europa 2020, indica tra gli obiettivi per una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva, la riduzione di 20 milioni del numero delle persone soggette al rischio povertà, attraverso la Piattaforma europea contro la povertà, per garantire coesione sociale e territoriale;

5. La risoluzione del Parlamento europeo del 20 ottobre 2010, sul ruolo del reddito minimo nella lotta contro la povertà e la promozione di una società inclusiva in Europa, ha sottolineato l'importanza del reddito minimo nella lotta contro la povertà e la promozione di una società inclusiva ribadendo che, in periodi di crisi, gli interventi relativi all'introduzione al reddito minimo non andrebbero considerati un fattore di costo, ma un elemento centrale della lotta alla crisi in quanto apportano un contributo importante alla riduzione dei costi a lungo periodo;

6. L'articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea sancisce che al fine di lottare contro l'esclusione sociale e la povertà, l'Unione riconosce e rispetta il diritto all'assistenza sociale e all'assistenza abitativa volte a garantire un'esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongono di risorse sufficienti;

7. L'articolo 151 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea stabilisce che, tra gli obiettivi degli Stati membri, c'è la promozione dell'occupazione, il miglioramento delle



condizioni di vita e di lavoro, il dialogo sociale, la lotta contro l'emarginazione, lo sviluppo delle risorse umane atto a consentire un livello occupazionale elevato e duraturo;

8. L'articolo 30 della Carta sociale europea afferma il diritto alla protezione contro la povertà e l'emarginazione sociale;

9. Con la l.r. 32/2002 la Regione Toscana promuove gli interventi per lo sviluppo dell'educazione, dell'istruzione, dell'orientamento, della formazione professionale e dell'occupazione, al fine di costruire un sistema regionale integrato che garantisca la piena realizzazione della libertà individuale e dell'integrazione sociale, nonché il diritto all'orientamento e all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita quale fondamento necessario per il diritto allo studio e il diritto al lavoro;

10. La Regione Toscana, all'articolo 1 della l.r. 41/2005, considera necessario promuovere e garantire i diritti di cittadinanza sociale, la qualità della vita, l'autonomia individuale, le pari opportunità, la non discriminazione, la coesione sociale, l'eliminazione e la riduzione delle condizioni di disagio e di esclusione;

11. L'aggravarsi dell'attuale situazione di crisi economica-sociale rende necessario ed urgente, in assenza di una normativa nazionale, un intervento normativo regionale strutturale teso a contrastare, ridurre e prevenire povertà, disuguaglianza ed esclusione sociale e creare le condizioni che rendano effettivo il diritto al lavoro tramite la valorizzazione delle competenze di base e professionale di ciascun individuo;

12. Al fine di dare attuazione dei principi fondamentali di cui agli articoli 1,2,3,4,38 e 117, terzo comma della Costituzione e dell'articolo 34 della Carta fondamentale dei diritti dell'Unione europea, si ritiene necessario istituire il reddito di cittadinanza quale intervento monetario di sostegno per assicurare sostegno economico alle persone che non dispongono di una adeguata fonte di reddito e che s'impegnino in percorsi attivi tesi a favorire l'occupazione, l'accesso o il reinserimento al lavoro;



13. La finalità dell'istituzione del reddito di cittadinanza è quella di garantire un livello minimo di sussistenza dignitosa, attraverso l'introduzione di un'indennità economica transitoria, e quella di incentivare la crescita personale e sociale dell'individuo offrendo a ciascun individuo un percorso formativo che accresca le sue prospettive d'inserimento lavorativo.

14. La copertura finanziaria identificata tiene in considerazione l'attuale presenza di iniziative nazionali attive in merito al contrasto della povertà tramite sostegno al reddito (il Sostegno per l'Inclusione Attiva) e ottiene risorse tramite alcune iniziative di riduzione degli sprechi e contribuzione solidale necessari al raggiungimento rapido della finalità della legge. Nell'identificazione delle risorse per il bilancio 2017, la copertura finanziaria copre sei mensilità considerato il tempo realistico minimo di approvazione e pubblicazione della legge, da unirsi alla delibera di giunta in merito al Regolamento attuativo di cui all'art. 10.

Approva la presente legge

Art.1
Oggetto e finalità

1. La Regione Toscana, ai sensi degli articoli 1, 2, 3, 4, 38, secondo comma, della Costituzione, dell'articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dell'articolo 4, comma 1, lettera n) dello Statuto, nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione nazionale, istituisce il reddito di cittadinanza quale misura regionale diretta a garantire un'esistenza dignitosa di ogni persona ed a contrastare lo stato di povertà, la disuguaglianza e l'esclusione sociale.
2. Il reddito di cittadinanza è una misura finalizzata a rendere effettivo il diritto al lavoro ed a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione ed alla cultura attraverso politiche rivolte al sostegno economico e all'inserimento sociale delle persone che non dispongono di una adeguata fonte di reddito e che si impegnano in percorsi di attivazione al lavoro.



Art. 2
Definizioni

1. Ai fini della presente legge, si intende per:

- a) reddito di cittadinanza: l'insieme delle misure rivolte a tutti i soggetti residenti da almeno tre anni sul territorio della Toscana, a rischio povertà, marginalità sociale e lavorativa, costituito da interventi monetari per contrastare la povertà e l'esclusione sociale e da programmi volti al perseguimento dell'integrazione sociale e dell'inserimento occupazionale;
- b) beneficiario: qualunque soggetto che, in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge, ottiene i benefici del reddito di cittadinanza;
- c) nucleo familiare: i soggetti che compongono lo stato di famiglia alla data della presentazione della richiesta di accesso al reddito di cittadinanza, composta dal richiedente, anche singolarmente, e dai soggetti con i quali convive e dai soggetti considerati a suo carico. I soggetti con i quali convive il richiedente sono coloro che risultano componenti del nucleo familiare risultante dallo stato di famiglia;
- d) soglia di povertà relativa: un parametro convenzionale, calcolato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), che esprime il valore di spesa per consumi al di sotto del quale una famiglia, anche composta da un singolo individuo, viene definita povera in termini relativi in rapporto al contesto toscano. Questo livello è individuato attraverso il consumo pro-capite o il reddito medio;
- e) ISEE: l'indicatore della situazione economica equivalente, che permette di misurare la condizione economica delle famiglie nella Repubblica Italiana. È un indicatore che tiene conto di alcuni criteri economici quali il reddito, il patrimonio mobiliare e immobiliare e le caratteristiche di un nucleo familiare per numerosità e tipologia;
- f) ISEE corrente: l'indicatore di situazione economica equivalente, in corso di validità, riferito ad un periodo di tempo più ravvicinato al momento della richiesta di accesso al Reddito di cittadinanza in presenza di particolari situazioni che comportano una rilevante variazione, come definito all'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente "ISEE"). La variazione reddituale deve essere accompagnata da un significativo cambiamento nella



- posizione lavorativa di almeno uno dei componenti del nucleo familiare nei diciotto mesi precedenti la richiesta;
- g) piano di azione individuale (PAI): il programma elaborato dal centro per l'impiego territorialmente competente e sottoscritto dal richiedente, che definisce il percorso di ricerca attiva del lavoro e riassume le azioni e le misure di ricerca al lavoro, potenziamento professionale e la prevenzione della disoccupazione di lunga durata. Il PAI tiene in considerazione le caratteristiche personali, familiari e professionali del richiedente emerse dalla domanda di accesso e dal colloquio individuale;
- h) centri per l'impiego: le strutture pubbliche organizzate sul territorio per l'esercizio integrato dei compiti e delle funzioni della regione e degli enti locali in materia di collocamento, politiche attive del lavoro e promozione del lavoro e per la gestione dei relativi servizi.

Art. 3

Istituzione del Reddito di cittadinanza e Piano di azione individuale

1. Mediante il reddito di cittadinanza, la Regione garantisce al nucleo familiare del soggetto, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, il raggiungimento di un reddito annuo netto ai fini Irpef quantificato sulla base della soglia di povertà relativa con riferimento alla Regione Toscana determinata annualmente dall'ISTAT.
2. L'integrazione monetaria di cui al comma 1 non può comunque superare l'ammontare di 780,00 euro mensili per trentasei mesi. Gli importi possono essere aggiornati annualmente con deliberazione della Giunta regionale.
3. L'erogazione del contributo monetario è subordinata alla sottoscrizione del PAI predisposto dal centro per l'impiego, territorialmente competente, entro venti giorni dall'accoglimento della domanda di Reddito di cittadinanza.
4. I beneficiari del reddito di cittadinanza devono presentare ogni anno l'ISEE. In caso di superamento delle soglie di povertà relativa del nucleo familiare, i conguagli e le restituzioni vengono disposti in base a quanto previsto dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 10.



Art. 4
Requisiti di accesso

1. Hanno diritto al reddito di cittadinanza tutti i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:maggiore età;
 - a) cittadinanza italiana o europea o cittadinanza straniera regolata da convenzioni bilaterali di reciprocità con l'Italia per la sicurezza sociale;
 - b) residenza in Toscana da almeno trentasei mesi;
 - c) inoccupato o disoccupato;
 - d) ISEE corrente del nucleo familiare inferiore alla soglia di 6.500,00 euro annui e reddito individuale inferiore a 9.360,00 euro annui;
 - e) iscrizione presso il centro per l'impiego territorialmente competente;
 - f) sottoscrizione del PAI.

2. *Costituisce condizione di accesso all'erogazione del contributo monetario di cui all'articolo 3, la sottoscrizione da parte del richiedente del PAI in cui sono indicati, oltre ai requisiti del soggetto, i percorsi concordati di ricerca attiva al lavoro, formativi o di avvicinamento all'occupazione, o le attività utili alla collettività per le quali il richiedente si dichiara disponibile a svolgere.*

3. Il PAI è elaborato entro trenta giorni dalla data di accoglimento della domanda e predisposto in maniera concordata con il centro per l'impiego territorialmente competente tenendo conto delle caratteristiche personali e familiari dei richiedenti.

4. Non hanno diritto di accedere al reddito di cittadinanza tutti i soggetti che si trovano in stato detentivo per tutta la durata della pena.

Art. 5
Domanda di accesso al reddito di cittadinanza



1. La domanda di accesso al reddito di cittadinanza è presentata da uno dei componenti del nucleo familiare al centro per l'impiego territorialmente competente, personalmente o tramite posta elettronica certificata (PEC), compilando l'apposito modulo e allegando:
 - a) la certificazione ISEE corrente;
 - b) autodichiarazione attestante i redditi percepiti nei dodici mesi precedenti la domanda nonché i redditi certi, percepibili nei successivi dodici mesi, da parte del soggetto richiedente e da tutti i componenti del nucleo familiare di appartenenza.
2. Sui siti internet dei centri per l'impiego sono pubblicate le modalità e resi disponibili i modelli per la presentazione della domanda.
3. Per le dichiarazioni effettuate nel modulo della domanda si applicano le prescrizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
4. Entro dieci giorni dalla presentazione della domanda, il centro per l'impiego comunica l'accoglimento o il respingimento della domanda.
5. Qualora la domanda sia accolta, entro dieci giorni, il richiedente è convocato dal centro per l'impiego, territorialmente competente, per effettuare un colloquio individuale al fine di elaborare il PAI.
6. Il centro per l'impiego, sulla base del colloquio individuale, tenendo conto delle competenze e delle attitudini del richiedente, elabora il PAI che definisce il percorso necessario a favorire il ricollocamento lavorativo e la formazione professionale finalizzato alla risoluzione della condizione di povertà e della situazione di disoccupazione di lunga durata.
7. Entro dieci giorni dal colloquio, il richiedente sottoscrive il PAI ed entro trenta giorni dalla sottoscrizione riceve il contributo monetario.
8. Il beneficiario si offre disponibile per la partecipazione a progetti gestiti dai comuni utili alla collettività, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni da svolgere presso il comune di residenza o presso quello più vicino che ne abbia fatto



richiesta, mettendo a disposizione un numero massimo di cinque ore a settimana compatibile con le attività stabilite nel PAI.

9. *La partecipazione ai progetti è facoltativa per disabili gravi e per coloro che provvedono all'assistenza di un parente, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n.104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate). Tali soggetti sono esclusi dagli obblighi di cui al comma 8.*

*******nota: chiarire se la parola “che “ significhi “per coloro che”; dopo la parola “e” indicare i soggetti esclusi.**

Art.6 Erogazione e durata

1. Il reddito di cittadinanza ha una durata di trentasei mesi anche non consecutivi nell'arco di cinque anni in relazione a ciascun beneficiario.
2. La Regione inizia a corrispondere mensilmente il contributo monetario entro trenta giorni dalla sottoscrizione del PAI. La corresponsione è sospesa in caso di soggiorno fuori dalla Toscana o all'estero per una durata superiore ai trenta giorni o su richiesta del beneficiario secondo le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 10.

Art.7 Obblighi

1. Il beneficiario del reddito di cittadinanza, in età non pensionabile e abile al lavoro, è tenuto, pena perdita del contributo monetario:
 - a) a dare immediata disponibilità al lavoro presso i centri per l'impiego territorialmente competenti;
 - b) ad intraprendere immediatamente dalla sottoscrizione del PAI il programma concordato per l'inserimento lavorativo tramite le strutture preposte alla presa in carico del soggetto da parte del centro per l'impiego;



- c) ad accettare almeno un'offerta di lavoro su tre proposte per il tramite dei centri per l'impiego attraverso l'elaborazione del PAI, salvo che implichi mansioni incompatibili con il suo stato di salute o altre situazioni d'impossibilità certificate;
- d) a comunicare tempestivamente al centro per l'impiego ogni variazione reddituale, patrimoniale, lavorativa, familiare che comporti la decadenza del beneficio;
- e) a partecipare ai corsi di formazioni o riqualificazione professionale nei casi in cui siano emerse carenze professionali o specifiche propensioni;
- f) a recarsi almeno due volte al mese presso il centro per l'impiego di riferimento;
- g) a offrire la propria disponibilità per la partecipazione a progetti gestiti dai comuni, utili alla collettività in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni per un minimo di cinque ore settimanali.

Art. 8 **Cause di decadenza**

1. Il beneficiario decade dal contributo monetario al verificarsi dei seguenti casi:
 - a) decadenza dei requisiti di accesso;
 - b) mancato rispetto degli impegni assunti con il PAI senza giustificato motivo;
 - c) rifiuto di tre proposte di impiego senza giustificato motivo;
 - d) mancata comunicazione al centro per l'impiego al quale è stata presentata la domanda di accesso al reddito di cittadinanza, di ogni variazione della situazione lavorativa, familiare o patrimoniale entro trenta giorni dalla variazione stessa;
 - e) trasferimento della residenza al di fuori del territorio regionale;
 - f) condanna in primo grado per reati contro la Pubblica Amministrazione.

2. Con il regolamento di cui all'articolo 10 sono definite ulteriori cause di decadenza.

Art. 9 **Monitoraggio del rispetto del PAI**



1. La Regione, tramite il centro per l'impiego territorialmente competente, monitora il rispetto degli obblighi previsti dal PAI da parte del beneficiario. Qualora sia riscontrato il venir meno di uno dei requisiti di accesso o di violazione degli obblighi assunti, il centro per l'impiego si attiva, con le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 10, per la cessazione immediata del contributo monetario.

Art.10
Regolamento regionale

1. Con regolamento da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione disciplina:
 - a) l'aggiornamento annuale dell'ammontare dell'intervento economico;
 - b) i termini e le modalità per la presentazione della richiesta di accesso al reddito di cittadinanza, anche mediante PEC, garantendo facilità di accesso e tempi certi;
 - c) le modalità di rideterminazione dell'ammontare dell'intervento monetario nei casi in cui, in corso di erogazione, si verificano variazioni della situazione lavorativa, familiare o patrimoniale;
 - d) le modalità e termini di erogazione dell'intervento monetario garantendo una fruibilità non oltre trenta giorni dalla sottoscrizione del PAI;
 - e) i criteri per la redazione della graduatoria;
 - f) gli ulteriori obblighi del beneficiario;
 - g) la determinazione delle tabelle di equivalenza per la commisurazione dell'intervento monetario in caso di nuclei familiari composti da più persone;
 - h) i criteri per la definizione concordata del contenuto del PAI;
 - i) i controlli sulla effettiva sussistenza dei requisiti di accesso;
 - j) le cause di sospensione e di rimodulazione del contributo monetario, nonché ulteriori cause di decadenza;
 - k) le modalità di conguagli o restituzioni.

Art. 11
Clausola valutativa



1. A partire dalla fine del primo anno di applicazione, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione annuale in ordine al raggiungimento degli obiettivi della presente legge indicando:
 - a) il numero dei beneficiari;
 - b) le caratteristiche sociali e condizioni professionali dei richiedenti per fasce di ISEE, con riguardo all'età, al genere, alla composizione e alle caratteristiche del nucleo familiare, al periodo di residenza nel territorio regionale, alla scolarizzazione, alla formazione e ai precedenti lavorativi;
 - c) la tipologia di occupazioni nel periodo di fruizione del contributo monetario;
 - d) il numero delle fuoriuscite dalla situazione di bisogno grazie al contributo monetario;
 - e) i casi di sospensione e decadenza;
 - f) le criticità emerse nell'attuazione della legge;
 - g) i rendiconti delle risorse impiegate.

2. La commissione regionale competente per materia, a seguito dell'esame dei risultati emersi dalla relazione, formula eventuali osservazioni e proposte al Consiglio regionale per eventuali riforme.

Art. 12
Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge per l'esercizio 2017 si provvede tramite prelevamento di euro 172.962.872,00 dagli stanziamenti iscritti nel bilancio regionale 2017 sui capitoli di spesa seguenti così come dalla loro iscrizione per lo stesso importo sulla Missione 20 "Reddito di cittadinanza" di nuova istituzione.

Capitoli liberi	%	2017	2018	2019
13000 "TRASFERIMENTO FONDI PER FUNZIONAMENTO ED ATTIVITA' DI COMPETENZA		21,228,447.00	21,858,220.00	21,655,920.00



DEL CONSIGLIO REGIONALE"				
	20%	4,245,689.40	4,371,644.00	4,331,184.00
1503 "SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE"		5,620,427.99	1,981,347.48	2,003,159.02
	80%	4,496,342.39	1,585,077.98	1,602,527.22
1504 "POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE"		1,832,384.86	1,470,782.47	771,798.10
	80%	1,465,907.888	1,176,625.98	617,438.48
71018 "SERVIZIO MENSA E SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA PER I DIPENDENTI REGIONALI, SPESE RELATIVE A SERVIZI DI RISTORAZIONE"		4,700,000.00	4,700,000.00	4,700,000.00
	31%	1,457,000.00	1,457,000.00	1,457,000.00
71029 "SPESE DI ILLUMINAZIONE, RISCALDAMENTO, ACQUA E UTENZE VARIE"		3,642,000.00	3,642,000.00	3,642,000.00
	20%	728,400.00	728,400.00	728,400.00
Programma 1210 "POLITICA REGIONALI UNITARIA PER I DIRITTI SOCIALI E LA FAMIGLIA" spesa corrente		37,117,971.57	22,189,186.44	21,893,849.30
	50%	18,558,985.79	11,094,593.22	10,946,924.65



13004 "CONTRIBUTI PER INIZIATIVE PATROCINATE DALLA PRESIDENZA"		402,000.00	152,760.00	136,680.00
	50%	201,000.00	76,380.00	68,340.00
71071 "PROGETTAZIONE, ACQUISIZIONE DI COMPONENTI TECNOLOGICHE ED APPLICATIVE PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE ANCHE CON RIFERIMENTO AI SISTEMI DI SICUREZZA ED ARCHIVI. ACQUISTO DI SISTEMI DI ELABORAZIONE E CALCOLO E RELATIVE PERIFERICHE -"		600,000.00	600,000.00	800,000.00
	50%	300,000.00	300,000.00	400,000.00
13005 "CONTRIBUTI PER INIZIATIVE PATROCINATE DALLA PRESIDENZA - TRASFERIMENTI CORRENTI AD ENTI DELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI"		660,000.00	250,800.00	224,400.00
	50%	330,000.00	125,400.00	112,200.00
14143 "ATTUAZIONE SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE SPESE DI INVESTIMENTO IN BENI MATERIALI E IMMATERIALI"		250,100.00	109,800.00	0.00
	100%	250,100.00	109,800.00	0.00
24136 "INTERVENTI ISTITUZIONALI IN SANITA'"		210,000,000.00	210,000,000.00	210,000,000.00
	11%	23,100,000.00	23,100,000.00	23,100,000.00



61893 "L.R. 32/02 - MISURE PREMIANTI PREVISTE DALL'ARTICOLO 17 COMMA 6"		0.00	84,499.70	93,840.00
	100%	0.00	84,499.70	93,840.00
61894 "L.R. 32/02 - SERVIZI IN APPALTO DEL SETTORE FORMAZIONE E ORIENTAMENTO"		0	145,920.00	0.00
	50%	0.00	72,960.00	0.00
63282 "CONTRIBUTO A FONDAZIONE SISTEMA TOSCANA PER IL PROGRAMMA DI ATTIVITA' INERENTE LO SVILUPPO TECNOLOGICO."		1,000,000.00	228,000.00	204,000.00
	80%	800,000.00	182,400.00	163,200.00
71070 "ACQUISIZIONE E SVILUPPO SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI"		1,011,560.14	296,903.46	19,416.30
	50%	505,780.07	148,451.73	9,708.15
71240 "PRODUTTIVITA' PERSONALE GIUNTA EROGATA NELL'ANNO SUCCESSIVO - QUOTA FPV"		8,320,697.50	8,320,697.50	8,320,697.50
	20%	1,664,139.50	1,664,139.50	1,664,139.50
71020 "QUOTA RETRIBUZIONE DEI DIRETTORI GENERALI"		1,860,938.08	1,860,938.08	1,860,938.08
	5%	93,046.90	93,046.90	93,046.90
13218 "PRODUTTIVITA' PERSONALE CONSIGLIO EROGATA NELL'ANNO SUCCESSIVO - QUOTA FPV"		1,005,001.27	1,005,001.27	1,005,001.27



	20%	201,000.25	201,000.25	201,000.25
RIFORMULAZIONE POR FSE		0.00	60,000,000.00	60,000,000.00
Accisa su Benzina (0,50%) dei 870mln annui di consumo	100%	0.00	0.00	0.00
Missione 10, programma 03 Tramite riduzione 10% quota convenzione con Toremar	10%	0.00	1,630,544.10	1,630,544.10
AUMENTO ENTRATE TITOLO 1 1000 entrate correnti di natura tributaria 2. Tasse automobilistiche regionali, aumento del 10% su veicoli solo a benzina e di cilindrata superiore a 1600	100%	0.00	0.00	0.00
AUMENTO ENTRATE TITOLO 3 3000 entrate extratributarie Recupero evasione demanio idrico (+ 100% rispetto ai 6 mln previsti a Bilancio)	100%	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00
		58,397,392.19	114,201,963.37	113,219,493.25

Art. 13 **Entrata in vigore**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La proposta di legge regionale ha l'obiettivo di introdurre nel sistema normativo regionale il "reddito di cittadinanza" come misura sociale ed economica non assistenziale diretta a contrastare, ridurre e prevenire povertà, disuguaglianza ed esclusione sociale nonché a favorire la promozione delle condizioni che rendono effettivo il diritto al lavoro e alla formazione.



L'istituzione del reddito di cittadinanza ha la doppia funzione, da un lato, di garantire un livello minimo di sussistenza attraverso l'introduzione di un'indennità economica transitoria, dall'altro, d'incentivare la crescita personale e sociale dell'individuo attraverso l'informazione, la formazione, lo sviluppo delle proprie attitudini e cultura.

Il reddito di cittadinanza è funzionale ad un percorso di ricerca attiva del lavoro.

Il mantenimento di un livello minimo di sopravvivenza per tutti permette di evitare uno stato di povertà con tutte le conseguenze che questo comporta anche in termini sociali. Permette alla persona temporaneamente fuori dal lavoro di continuare ad informarsi e formarsi restando competitivo nella ricerca di una nuova occupazione. Permette alla persona disoccupata ed alla propria famiglia di accedere ad una serie di servizi sociali e sanitari minimi e di restare in salute o essere curati adeguatamente in caso di malattia.

L'introduzione di questa misura rappresenta un cambio di percorso dell'azione politica che mette al centro i diritti di base del cittadino riconoscendo il diritto a vivere una vita dignitosa, il diritto al lavoro, all'istruzione ed alla cultura. Assicura serenità e certezza nella vita dell'individuo eliminando l'ansia dovuta alla precarietà che molti lavoratori hanno dovuto accettare e garantendo ad ognuno la possibilità di potersi affermare nel mondo del lavoro vincendo il ricatto del lavoro nero, mal pagato o precario.

Quando a tutti è garantito un lavoro, una giusta retribuzione ed un'istruzione, si può affermare di aver raggiunto l'attuazione dell'articolo 1 della Costituzione Italiana. Se ciascun individuo non ha la possibilità di trarre con sicurezza dal lavoro i mezzi sufficienti per la sopravvivenza, la nostra Repubblica non può considerarsi fondata sul lavoro e nemmeno democratica. Una democrazia dove non c'è un'uguaglianza di fatto e solo di diritto è una democrazia puramente formale. Tutti i cittadini devono essere messi in condizione di concorrere alla vita della società e dare il loro miglior contributo del progresso continuo di tutta la società.

La crisi mondiale in atto ha provocato, negli ultimi decenni, una progressiva ed iniqua redistribuzione della ricchezza nei Paesi occidentali aumentando notevolmente il divario economico dei cittadini e minando le fondamenta stesse di un sistema economico che aspira ad essere equo e sostenibile.

Nella Regione Toscana, secondo i dati dell'IRPET e dell'Osservatorio sociale regionale, nel 2015 circa 54 mila nuclei familiari (139 mila persone, pari al 3,7 per cento della popolazione residente) hanno vissuto in condizione di povertà assoluta, mentre sono 84 mila le famiglie in povertà relativa (216 mila persone, pari al 5,7 per cento della popolazione residente) e 204 mila quelle in condizione di deprivazione (525 mila, pari al 14 per cento della popolazione residente) ; su



3.752.654 residenti in Toscana, il 17 per cento della popolazione tra i diciotto e i sessantacinque anni ha un reddito sotto i 10 mila euro e la disoccupazione giovanile (fra diciotto e ventinove anni) è del 26 per cento; utilizzando come parametro un ISEE, per nucleo familiare, pari alla soglia di 6.500 la stima della povertà in Toscana identifica 155.000 nuclei familiari (398.000 persone, pari al 10,6 per cento della popolazione residente).

L'approvazione della proposta di legge sul reddito di cittadinanza si rende perciò necessaria, oggi più che mai, per la Regione Toscana al fine di mettere in atto tutti gli strumenti necessari ed efficaci, più volte ribadito dall'Unione Europea, per rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale promuovendo tutte le condizioni per rendere effettivo il diritto al lavoro ed accrescere le possibilità di sviluppo di ciascun individuo nell'ambito della moderna società organizzata.

Sulla base di tutto quanto detto sopra, si ritiene doverosa e non più procrastinabile l'approvazione di una legge che riconosca a tutti i cittadini il diritto di ricevere un reddito minimo.

Articolo 1 (Oggetto e finalità)

L'articolo 1 individua le finalità della legge sul reddito di cittadinanza teso a contrastare la povertà, la disuguaglianza e l'esclusione sociale e creare le condizioni di base che rendano effettivo il diritto al lavoro ed alla formazione attraverso politiche che, in attuazione dei principi fondamentali della Costituzione italiana e della normativa europea, assicurino la coesione sociale, la crescita economica ed occupazionale del territorio regionale.

Articolo 2 (Definizioni)

La norma contiene le definizioni essenziali per la comprensione dell'intero testo di legge. Viene definito il concetto di "reddito di cittadinanza" quale l'insieme delle misure rivolte a tutti i soggetti residenti da tre anni sul territorio regionale della Toscana a rischio povertà, marginalità sociale e lavorativa, costituito da interventi monetari, per contrastare la povertà e l'esclusione sociale e da programmi volti al perseguimento dell'integrazione sociale e dell'inserimento occupazionale. L'articolo fornisce definizioni di "beneficiario", "nucleo familiare", "ISEE", "piano di azione individuale" (PAI) e dei "centri per l'impiego" regionali a seguito della riforma.

Articolo 3 (Istituzione del reddito di cittadinanza e piano di azione individuale)



L'articolo 3 definisce il contenuto dell'istituzione del reddito di cittadinanza e del piano di azione Individuale quale programma concordato con il centro per l'impiego, territorialmente competente, sottoscritto dal richiedente, che definisce il contenuto e gli impegni assunti tenuto conto delle caratteristiche personali e familiari individuali.

Art. 4 (Requisiti di accesso)

L'articolo 4 individua i requisiti necessari ai fini di poter accedere al reddito di cittadinanza. La norma prevede i casi di esclusione dal reddito di cittadinanza per coloro che si trovino in stato di detenzione per tutta la durata della pena.

Art.5 (Domanda di accesso al reddito di cittadinanza)

L'articolo 5 descrive le modalità ed i termini di presentazione della domanda di accesso al reddito di cittadinanza presso i Centri per l'impiego, territorialmente competenti, nel luogo di residenza del soggetto, da effettuare personalmente o tramite posta certificata.

I centri per l'impiego hanno il compito di esaminare la domanda ai fini dell'accoglimento. In caso di accoglimento, sono sempre i centri per l'impiego a effettuare la convocazione del richiedente per un colloquio ed a elaborare il piano di azione Individuale.

La norma ha la finalità di dare tempi certi nel compimento delle varie fasi che vanno dalla presentazione della domanda all'erogazione del contributo monetario.

Il beneficiario della misura si rende disponibile a partecipare per massimo cinque ore settimanali a progetti gestiti dai comuni utili alla collettività, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni da svolgere presso i comuni di residenza o quelli più vicini.

La partecipazione ai progetti non è obbligatoria per i soggetti disabili o soggetti non più in età lavorativa o che già provvedono all'assistenza di un parente.

Art. 6 (Erogazione e durata)

L'articolo 6 stabilisce la durata di trentasei mesi dell'erogazione dell'intervento monetario anche non consecutivi nell'arco di cinque anni.

La norma stabilisce che la Regione, entro trenta giorni dalla sottoscrizione del PAI, inizia a corrispondere mensilmente l'intervento monetario. La sospensione avviene in caso di soggiorno



fuori dalla Regione Toscana o all'estero per una durata superiore ai trenta giorni o su richiesta del beneficiario.

Art. 7 (Obblighi)

La norma individua tra gli obblighi del beneficiario della misura il rispetto degli impegni previsti dal PAI sottoscritto, la comunicazione tempestiva di ogni variazione reddituale, patrimoniale e lavorativa, la partecipazione ai corsi di formazione o riqualificazione professionale e la disponibilità per la partecipazione - per massimo di cinque ore settimanali - a progetti di utilità sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni da svolgere presso il comune di residenza o immediatamente più vicino.

Si ritiene escludere dagli obblighi di cui sopra le madri fino al compimento del terzo anno di età dei figli o dei padri su specifica richiesta nel caso di nucleo familiare monoparentale.

Art. 8 (Cause di decadenza)

Nell'articolo 8 vengono indicate espressamente la cause di decadenza del reddito di cittadinanza.

Art. 9 (Monitoraggio del rispetto del PAI)

La Regione effettua i controlli sui beneficiari della misura tramite i centri per l'impiego, territorialmente competenti, i quali monitorano il rispetto degli obblighi assunti e sottoscritti nel PAI. Qualora vengano meno i requisiti di accesso o siano riscontrate violazioni del PAI, i centri per l'impiego si attivano per la cessazione immediata della misura.

Art. 10 (Regolamento regionale)

L'attuazione della legge sul reddito di cittadinanza regionale rimanda specificatamente ad un regolamento della Giunta regionale da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore per le disposizioni di attuazione della legge. Con il regolamento viene determinato l'ammontare annuale dell'intervento economico, i termini e le modalità per la presentazione della richiesta di accesso al reddito di cittadinanza da effettuare personalmente dal richiedente o tramite posta certificata, le modalità di rimodulazione dell'intervento monetario in caso di variazioni, i tempi certi per l'erogazione, i criteri per la redazione della graduatoria, gli ulteriori obblighi del beneficiario, i criteri per la definizione del contenuto del PAI, i controlli sull'effettiva sussistenza dei requisiti di accesso,



le cause di sospensione o di rimodulazione del contributo monetario e gli eventuali conguagli o restituzioni.

Art.11 (Clausola valutativa)

La norma introduce una clausola valutativa finalizzata alla verifica annuale da parte del Consiglio regionale del raggiungimento degli obiettivi. A questo fine verrà redatta ogni anno dalla Giunta regionale una relazione nella quale verranno indicati alcuni dati riguardanti il numero dei beneficiari, le caratteristiche sociali e condizioni professionali dei richiedenti, la tipologia di occupazione nel periodo di fruizione della misura, il numero delle fuoriuscite dalla situazione di disagio, i casi di sospensione e decadenza, le criticità emerse ed il rendiconto delle risorse impiegate.

La commissione regionale competente, preso atto dei risultati della relazione, ha l'incarico di formulare eventuali osservazioni e proposte al Consiglio regionale per eventuali riforme.

Art. 12 (Norma finanziaria)

Costituisce la norma finanziaria per la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni della legge, a valere per l'esercizio 2017.

Art. 13 (Entrata in vigore)

Stabilisce l'entrata in vigore della legge.

ANDREA QUARTINI

GIACOMO GIANNARELLI

ENRICO CANTONE

GABRIELE BIANCHI

IRENE GALLETTI